

POLIZZA PARROCCHIA – CIRCOLI STUDENTESCHI

Per i Circoli Culturali e Sportivi in Parrocchia nonché per i Circoli Culturali Sportivi Studenteschi affiliati e per i loro tesserati, il Centro Sportivo Italiano ha stipulato due polizze, ramo Infortuni e ramo Responsabilità civile verso terzi, con la compagnia Società Cattolica Assicurazioni, le cui condizioni e termini principali vengono qui di seguito indicati.

POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312044)

Oggetto

La compagnia assicura contro gli infortuni – ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili – i tesserati del CSI titolari di tessere contraddistinte con la sigla CR (per i circoli), sigla PR (per i circoli parrocchiali) e sigla SC (per i circoli studenteschi), ossia una tessera datata, numerata e nominativa del Centro Sportivo Italiano rilasciata dagli oratori, o dai circoli culturali sportivi in parrocchia o dai circoli culturali sportivi studenteschi affiliati al CSI.

Pertanto, la predetta tessera è il titolo che costituisce diritto alla garanzia assicurativa.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, culturali **organizzate** dai singoli menzionati circoli aderenti al CSI. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura decorrono dal giorno successivo a quello indicato nella tessera.

L'assicurazione è prestata senza limiti di età.

Somme assicurate

Ciascun tesserato si intende assicurato per le seguenti prestazioni:

- Euro 51.646,00 in caso di Morte;
- Fino a Euro 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente;
- Euro 25,82 per Indennità Giornaliera in caso di Ricovero .

Sull'indennizzo per l' invalidità permanente opera una franchigia del 5%. Pertanto, se la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale. L'indennità di ricovero viene corriposta a partire dal terzo giorno per un massimo di 60 giorni.

Perdita anno scolastico

La compagnia liquida un'indennità pari a Euro 1000,00 a favore dell'assicurato regolarmente iscritto a scuole elementari, medie o secondarie italiane o straniere, se in conseguenza dell'infortunio avvenuto durante l'anno scolastico si sia trovato nella incapacità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell'anno scolastico. Il pagamento dell'indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta per le suddette assenze.

Esclusioni

Sono esclusi dalla assicurazioni:

- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore;

- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi.

Controversie - Collegio arbitrale

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente l'assicurato e la compagnia si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo medico.

Denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio con indicazione del luogo, del giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere inoltrata dal tesserato infortunato a mezzo raccomandata AR da indirizzarsi a: *Spett.le Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma - tel. 06/6792501; fax 06/69799763*.

La denuncia deve essere corredata da fotocopia della tessera CSI e dall'originale di tutti i documenti medici afferenti il sinistro. **La denuncia deve essere inoltrata entro 45 giorni dall'infortunio.**

Prescrizione

Il **diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno**: qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.